

Rapporto

numero

5866 R

data

12 settembre 2007

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione della legislazione sul messaggio 12 dicembre 2006 concernente la soppressione della tariffa dell'Ordine degli avvocati

1. PREMESSA

La Commissione della concorrenza ha emanato una raccomandazione, il 17 maggio 2001, del seguente tenore:

- 1. la Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino del 7 dicembre 1984 sia rielaborata al fine di stralciare ogni disposizione che obbliga gli avvocati a fissare gli onorari per i propri clienti entro limiti stabiliti dalla Tariffa;*
- 2. la Tariffa non sia trasformata in una raccomandazione, poiché questa, se applicata, rischierebbe di portare ancora una volta ad una restrizione della concorrenza.*

Questa raccomandazione parte dalla considerazione che ogni tariffa che si fonda su cifre concrete è problematica da un punto di vista del diritto della concorrenza. La Tariffa dell'ordine degli avvocati del Cantone Ticino ne è un esempio.

La medesima raccomandazione è stata indirizzata anche ad altri Cantoni nei quali vigevano norme simili.

La Commissione della concorrenza è intenzionata ad avviare delle procedure nei confronti dei Cantoni che non hanno ancora provveduto ad abolire le tariffe.

2. NEL MERITO

Il messaggio in esame propone quindi di abrogare la Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino.

Esso chiede in sostanza di modificare diverse legislazioni che fanno riferimento alla Tariffa e, più in particolare:

- La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006
- La legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002
- La legge sull'avvocatura del 16 settembre 2002
- La legge sulla tariffa notarile del 23 febbraio 1983
- Il codice di procedura civile del 17 febbraio 1971

Il messaggio espone in dettaglio le modifiche proposte e le relative motivazioni.

Giova ricordare come la Commissione della concorrenza, sorprendentemente, non ha sollevato obiezioni nei confronti delle norme tariffarie previste dallo Stato in relazione alle indennità da versare agli avvocati per il patrocinio gratuito e la difesa d'ufficio; così come nel caso delle indennità da versare alla controparte in caso di soccombenza (ripetibili).

Per tale ragione il Consiglio di Stato propone di aggiungere un capoverso 2 all'articolo 50 della Legge sull'avvocatura (LAvv), che conferisce al Governo la competenza di emanare la tariffa, sentiti il Tribunale d'Appello e l'Ordine degli avvocati. A seguito di ciò viene pure mantenuto il Consiglio di moderazione, che avrà però unicamente competenze nell'ambito del patrocinio d'ufficio e dell'assistenza giudiziaria.

È utile inoltre evidenziare come le proposte di modifiche legislative siano state discusse con la Camera per l'avvocatura e per il notariato e l'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (ma non con l'Ordine dei notai) che hanno sostanzialmente condiviso le modifiche legislative proposte. L'Ordine degli avvocati aveva richiesto che nella composizione del Consiglio di moderazione ci fossero anche due avvocati designati dal Consiglio dell'Ordine e che venga istituito un tentativo di conciliazione obbligatorio nell'ambito della contestazione delle note d'onorario. Queste proposte non sono state accolte dal Consiglio di Stato e le motivazioni sono dettagliatamente esposte nel messaggio.

Per quanto riguarda l'istituzione di una conciliazione obbligatoria, il Governo ricorda che l'Ordine degli avvocati ha la possibilità di istituire al suo interno un'autorità di conciliazione facoltativa, alla quale le parti potrebbero concordare di sottoporre le controversie per un esperimento di conciliazione. Questa possibilità viene auspicata dal Governo stesso.

3. LA DISCUSSIONE IN COMMISSIONE

La Commissione non ha potuto far altro - con un'eccezione per la proposta di modifica dell'art. 25 LTN, di cui si dirà in seguito - che prendere atto delle proposte presentate che derivano, come evidenziato nella premessa, da una raccomandazione della Commissione della concorrenza.

Nella discussione sorta su questo tema è comunque emersa la preoccupazione che l'abolizione della tariffa non necessariamente porterà dei benefici ai fruitori dei servizi degli avvocati e, soprattutto, che potrebbero aumentare le contestazioni sulle note dei legali. Per questa ragione anche la Commissione auspica che l'Ordine degli avvocati costituisca un'autorità di conciliazione interna. Si invita inoltre lo stesso Ordine, proprio nell'ottica di avere trasparenza nei confronti dei clienti sin dall'inizio del mandato, a voler seguire l'esempio vigente in diversi cantoni svizzeri, dove l'onorario dell'avvocato è stabilito esplicitamente nel mandato sottoscritto all'inizio. Al proposito la commissione ha preso atto che l'Ordine degli avvocati ha recentemente inviato ai suoi membri dei nuovi modelli di mandato e di tariffario spese che vanno proprio nella direzione indicata.

La Commissione propone quindi di accogliere tutte le modifiche legislative proposte, salvo quella che si riferisce alla Legge sulla tariffa notarile (LTN) al punto IV del Disegno di legge allegato al Messaggio in esame.

Innanzitutto, la Commissione della concorrenza (COMCO) ha emanato delle raccomandazioni concernenti l'abolizione delle tariffe degli avvocati, ma non di quelle notarili. La rinuncia alla modifica dell'art. 25 LTN è, secondariamente, giustificata dal fatto che il notaio ticinese è un pubblico funzionario incaricato di ricevere e conservare tutti gli atti per i quali la legge o la volontà delle parti richiedono la forma autentica (art. 1 cpv. 1 LN); egli agisce su delega statale e il suo emolumento è una tassa amministrativa e non una mercede secondo il Codice delle obbligazioni. La parcella notarile costituisce, inoltre, una pretesa di diritto

pubblico sottoposta a controllo giudiziario amministrativo (e non giudiziario civile) da parte del Consiglio di disciplina notarile (CDN), che è una Camera del Tribunale d'appello. È, poi, nella natura stessa dell'emolumento notarile quale tassa amministrativa che la sua fissazione non possa - nell'interesse della stessa utenza, oltre che del notaio - essere lasciata alla libera contrattazione tra notaio e parti e, in caso di mancato accordo, rimanere questione irrisolta (come vorrebbe, invece, il nuovo art. 25 cpv. 2 LTN, contenuto nel Disegno di legge). Neppure la modifica accettata in votazione popolare il 22 settembre 2002 (L 22.9.2002; in vigore dal 2.11.2002 - BU 2002, 345) ha statuito, infine, l'eliminazione di massimi tariffari, come previsto oggi invece dal progetto governativo. La modifica dell'attuale art. 25 LTN potrà avvenire separatamente, nell'ambito del riesame integrale della LTN e della LN, attualmente in corso su mandato del Consiglio di Stato.

4. CONCLUSIONI

Sulla base di quanto precede la Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio a dare la propria adesione al disegno di legge allegato al presente Rapporto che, per le motivazioni evidenziate in precedenza, non comprende la modifica dell'art. 25 della Legge sulla tariffa notarile (LTN) proposta nel messaggio del Consiglio di Stato.

Per la Commissione della legislazione:

Gianni Guidicelli, relatore
Bergonzoli - Brivio - Caimi - Carobbio -
Colombo - Dafond - Ghisletta D. -
Gianoni - Kandemir Bordoli - Martignoni -
Pantani (con riserva) - Pedrazzini -
Pestoni - Quadri (con riserva)

Disegno di

LEGGE

sulla soppressione della tariffa dell'Ordine degli avvocati

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 12 dicembre 2006 n. 5866 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 12 settembre 2007 n. 5866 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 è modificata come segue:

Art. 42 cpv. 3

³Il Tribunale di appello comprende inoltre la Camera dei ricorsi penali, la Corte di cassazione e di revisione penale, la Camera per l'avvocatura e per il notariato e il Consiglio di moderazione.

Art. 45 cpv. 4 (nuovo)

⁴In mancanza di uno o più membri, la Camera per l'avvocatura e per il notariato e il Consiglio di moderazione si completano a cura del presidente rispettivamente del vicepresidente con altri membri del Tribunale di appello.

Sezione 8 (nuova) - Consiglio di moderazione

Art. 64a (nuovo)

¹Il Consiglio di moderazione è composto di tre giudici che non siano membri della Camera per l'avvocatura e per il notariato.

²Esso esercita le competenze attribuitegli dalla legge del 3 giugno 2002 sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria.

II.

La legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag) del 3 giugno 2002 è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2

²Egli ha diritto all'onorario secondo la tariffa emanata dal Consiglio di Stato.

Art. 25 cpv. 1

¹Le spese della difesa sono garantite dallo Stato a norma della tariffa del Consiglio di Stato e rimangono a carico dell'accusato, salvo in caso di proscioglimento.

III.

La legge sull'avvocatura del 16 settembre 2002 è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 2

²Egli ossequia segnatamente la LLCA, la presente legge e il relativo regolamento, rispetta le norme deontologiche e lo statuto dell'Ordine degli avvocati.

Art. 15a (nuovo)

Onorario

¹L'onorario dell'avvocato è retto dall'accordo tra l'avvocato e il cliente, con la riserva del rispetto delle regole professionali e deontologiche.

²Per la determinazione dell'onorario l'avvocato ha riguardo alla complessità e all'importanza del caso, a valore e all'estensione della pratica, alla sua competenza professionale e alla sua responsabilità, al tempo e alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito e alla sua prevedibilità.

Art. 17

In generale

L'Ordine degli avvocati, con i suoi organi, e il Tribunale di appello con la Camera per l'avvocatura e per il notariato garantiscono un corretto esercizio della professione, secondo le rispettive competenze fissate dalla presente legge.

Art. 20 cpv. 3

³Abrogato.

**Organi:
in generale**

Art. 21

Gli organi dell'Ordine degli avvocati sono l'Assemblea dell'Ordine, il Consiglio dell'Ordine e la Commissione di disciplina.

Art. 22 cpv. 3 e 4

³Essa adotta gli statuti, fissa i contributi annui, emana le norme deontologiche e nomina il Consiglio dell'Ordine e la Commissione di disciplina al primo scrutinio a maggioranza assoluta e al secondo scrutinio a maggioranza relativa dei presenti.

⁴Gli statuti e le norme deontologiche soggiacciono all'approvazione del Tribunale di appello. In casi di inadempienza o di insanabile disaccordo, il Tribunale di appello svolge funzioni sostitutive dell'assemblea nell'emanazione di tutte o di parte delle predette norme.

Art. 25 cpv. 2

²Essa esercita quale istanza inferiore il potere disciplinare sugli avvocati e sui praticanti per tutte le violazioni da essi commesse alla LLCA, alla presente legge, e ad altre leggi cantonali e federali, al regolamento, alle norme deontologiche e allo statuto.

Art. 26 e 27

Abrogati.

Art. 29 cpv. 2

²Esso approva gli statuti e le norme deontologiche e determina la copertura assicurativa minima.

Art. 32

Abrogato.

Art. 41 cpv. 1

¹Le autorità e i funzionari sono obbligati a notificare senza indugio alla Commissione di disciplina le violazioni della LLCA, delle disposizioni della presente legge, del relativo regolamento, delle norme deontologiche e dello statuto di cui hanno avuto conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 44 e 45

Abrogati.

Art. 47 cpv. 1

¹In mancanza di uno o più membri, la Commissione di disciplina si completa a cura del presidente rispettivamente del vicepresidente in primo luogo con i supplenti e in caso di mancanza con altri membri dell'Ordine degli avvocati.

Art. 50

Regolamento

¹Il Tribunale di appello emana il regolamento di applicazione della presente legge, che comprenderà segnatamente le disposizioni concernenti gli esami e l'autorità esaminatrice (art. 9 cpv. 4), le condizioni dell'affidamento di difese e patrocinii d'ufficio ai praticanti (art. 13 cpv. 2), ulteriori norme procedurali relative ai procedimenti disciplinari (art. 33 e seg.) e di iscrizione e radiazione dal registro cantonale e dall'albo degli avvocati e dall'elenco dei praticanti (art. 3 e seg.), le prestazioni minime dell'assicurazione per la responsabilità civile (art. 3 cpv. 1 lett. c), come pure la tariffa per gli atti e le prestazioni previste dalla presente legge (art. 48).

²Il Consiglio di Stato, sentiti il Tribunale di appello e l'Ordine degli avvocati, emana la tariffa per i casi di assistenza giudiziaria e di difesa d'ufficio e per la fissazione delle ripetibili.

IV.

Il codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 è modificato come segue:

Art. 150

Ripetibili

Sono ripetibili le spese indispensabili causate dal processo e una adeguata indennità per gli onorari di patrocinio. Quest'ultima è fissata entro i limiti della tariffa del Consiglio di Stato, tenendo conto della natura e del valore della lite e delle prestazioni indispensabili del patrocinatore.

V.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.